

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4081 del 08/08/2018
Oggetto	CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE COMUNE: DOZZA TITOLARE: ELLETI GROUP SRL CON SOCIO UNICO CODICE PRATICA N. BO18A0008
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4262 del 07/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto AGOSTO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE

COMUNE: DOZZA

TITOLARE: ELLETI GROUP SRL CON SOCIO UNICO

CODICE PRATICA N. BO18A0008

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE

con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 58/2018 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del

01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PGBO/2018/5434 del 05/03/2018 (procedimento BO18A0008) e successiva integrazione Prot. n. PGBO/2018/8375 del 10/04/2018, con le quali la ditta:

- ELLETI GROUP SRL CON SOCIO UNICO, CF/P.IVA: 09383340966, con sede legale in comune di San Bonifacio (VR), in Via del Lavoro n.9, Zona Industriale Est,

ha chiesto la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee mediante tre pozzi esistenti, denominati Pozzo 1, Pozzo 2 e Pozzo 3, sul terreno attualmente in disponibilità dell'Avv. Marcello Tarabusi, Curatore Fallimentare della ditta Martelli Lavorazioni Tessili, a ciò consenziente, censito nel NCT del comune di Dozza (BO) al Foglio 18 mappale 261, con una portata massima di 10,0 l/s per un volume massimo di 90.000 metri cubi/anno (mc/a), ad uso industriale (lavaggio e tintura tessuti e reintegro caldaia a vapore);

considerato che:

- del Pozzo 3 non si conoscono la profondità, la posizione dei livelli filtranti e le caratteristiche di completamento, non essendo mai stato denunciato in precedenza alla pubblica amministrazione, né autorizzato;

- la verifica di congruità dei fabbisogni idrici è stata effettuata dal proponente, in assenza di riferimenti a specifica normativa di settore. L'azienda sostiene che i quantitativi richiesti sono in previsione di un aumento dell'attività industriale rispetto agli attuali fabbisogni

pari a 31536 mc/a approvvigionati da acquedotto pubblico con una portata massima di 1,0 l/s;

- nelle fasi di lavaggio e risciacquo dei tessuti da tingere viene indicato dal richiedente un consumo specifico di acqua molto variabile da 10 a 20 l/kg; mentre, in sede di istruttorie di concessione di acqua pubblica, per analoghi usi sono stati definiti e concessi dalla Struttura scrivente consumi pari a 10 l/kg, prescrivendo la realizzazione delle migliori tecnologie disponibili;

considerato che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo, ai sensi dell'art. 16 del RR 41/2001;

considerato che il pozzo non è ubicato all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 97 del 18/04/2018 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione del parere richiesto ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001 alla Città Metropolitana di Bologna con nota Prot. n. PGB0/2018/8208 del 06/04/2018, che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 124/2015;

verificato che:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/215, la derivazione dai **pozzi 1 e 2 interessa il corpo idrico: Conoide Sillaro - Sellustra** - CODICE: 2492ER DQ2 CCI, **con stato quantitativo scarso** ed in condizione di rischio quantitativo presente, caratterizzato a livello locale da valori di soggiacenza piezometrica media 2010/2012 superiore a 30 metri; idem la derivazione dal **pozzo 3** che ne interessa la porzione in continuità laterale verso monte;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" **la derivazione** nel corpo idrico di interesse **non è compatibile** rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione (**esclusione**), in quanto sulla base della matrice dei parametri in esame, ha **impatto moderato e criticità elevata**;

considerato che, con lettera Prot. n. PGB0/2018/13976 del 14/06/2018, si è provveduto a comunicare al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza con preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90;

considerato che, con nota acquisita agli atti al Prot. n. PGB0/2018/14688 del 25/06/2018, in risposta al preavviso di diniego, il richiedente, ha richiesto di accogliere la domanda con le seguenti varianti di:

1. prelevare solo dal pozzo 3;
2. ridurre la portata massima di prelievo da 10 a 5 l/s;
3. consentire la concessione per una durata di due anni al fine di valutare la fattibilità economica di eventuali soluzioni tecnologiche di riduzione dei consumi idrici;
4. effettuare il monitoraggio della falda tramite misure settimanali nel pozzo 3, utilizzando i pozzi 1 e 2 come piezometri;

verificato che:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015, **la derivazione dal pozzo 3 interessa solo il corpo idrico: "Conoidi montane e Sabbie Gialle orientali"**, CODICE: 0660ER DET1 CMSG, **con stato quantitativo scarso** ed in condizione di rischio quantitativo **presente**, caratterizzato nel punto di derivazione, da valori di soggiacenza piezometrica media 2010/2012 inferiori a 15 metri e di trend piezometrico negativi;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni", **la nuova derivazione** nel corpo idrico di interesse **è compatibile** rispetto agli obiettivi di pianificazione soltanto con l'applicazione di prescrizioni e subordinata ai risultati di monitoraggio della falda, in quanto sulla base della matrice dei parametri in esame, ha **impatto moderato e criticità media**;

ritenuto, pertanto, che la derivazione richiesta, può diventare compatibile con gli obiettivi di pianificazione con l'applicazione delle prescrizioni di seguito elencate, tenendo conto che avviene, comunque, in un corpo idrico a rischio di stato quantitativo in cui i prelievi ivi effettuati superano la capacità di ricarica naturale e in un punto di transizione verso valle con il corpo idrico sotterraneo *Conoide Sillaro - Sellustra* - CODICE: 2492ER DQ2 CCI, in cui la stessa non sarebbe compatibile:

1. deve essere assentito un prelievo massimo di 31536 mc/a (pari a quello corrispondente al fabbisogno attualmente soddisfatto da acquedotto) e portata massima pari a 5 l/s;
2. devono essere adottate soluzioni tecnologiche di riduzione dei consumi, la cui entità potrà essere eventualmente utilizzata come prelievo ulteriormente disponibile, in caso di esito favorevole dei monitoraggi piezometrici e di una nuova valutazione del rischio ambientale ai sensi della "Direttiva Derivazioni";
3. deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;
4. deve essere effettuato il monitoraggio del livello della falda tramite misuratore in continuo (sonda piezometrica) per tutto il periodo dell'anno e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, al fine di monitorare a livello puntuale l'andamento nel tempo del livello di falda del corpo idrico oggetto di prelievo;
5. il monitoraggio piezometrico deve essere effettuato rilevando le misure piezometriche in continuo con una frequenza di una misura ogni due ore, utilizzando il pozzo 1 o 2 come piezometro, previa verifica della profondità e la presenza dei filtri nel pozzo 3, tramite video ispezione, che accerti la continuità laterale del corpo idrico derivato tra i pozzi di prelievo e di misura;
6. la concessione deve avere una durata non superiore a 3 anni, inferiore a quella massima prevista, al fine di rivalutare cautelativamente l'impatto della derivazione sullo stato ambientale del corpo idrico, tenendo conto del monitoraggio effettuato;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, la concessione al prelievo deve essere rilasciata per una portata massima di 5,0 l/s per complessivi 31536 mc/a, nel rispetto delle prescrizioni di compatibilità ambientale sopra elencate ed alle condizioni stabilite nel presente atto e nel relativo allegato;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello *industriale*, ai sensi dell'art. 152,

comma 1 lett. c) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria per un importo di € 230,00;
- del canone di concessione 2018 pari ad € 870,10 in ragione di cinque ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio (€ 2088,24/12 x 5);
- del deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto, pari ad € 2088,24;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta ELLETI GROUP SRL CON SOCIO UNICO, CF/P.IVA: 09383340966, con sede legale in comune di San Bonifacio (VR), in Via del Lavoro n.9, Zona Industriale Est, **la concessione al prelievo** di acque pubbliche sotterranee dal pozzo esistente denominato Pozzo 3 sul terreno censito nel NCT del comune di Dozza (BO) al Foglio 18 mappale 261, **alle seguenti condizioni:**

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di 5,0 l/s per un volume massimo di 31536 mc/a, ad uso industriale (lavaggio e tintura tessuti e reintegro caldaia a vapore);

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata al 31/12/2020**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute

ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale 2018** per l'uso assimilato a quello industriale, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n.2/2015 e ss.mm.ii. è fissato in € 2088,24=, di cui è dovuto l'importo di **€ 870,10=**, in ragione di cinque ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio; **importo versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2018 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone

effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2018, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che la **cauzione** è fissata in **€ 2088,24=** nella misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii.; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

7) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

8) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

9) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

10) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

11) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta ELLETI GROUP SRL CON SOCIO UNICO, CF/P.IVA: 09383340966, con sede legale in comune di San Bonifacio (VR), in Via del Lavoro n.9, Zona Industriale Est.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo "*Conoidi montane e Sabbie Gialle orientali*", CODICE: 0660ER DET1 MSGG, mediante un pozzo esistente, denominato Pozzo 3, sul terreno censito nel NCT del comune di Dozza (BO) al Foglio 18 mappale 261 ubicato nel punto di coordinate UTM RER X:711608 e Y:916880, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) del pozzo 3 non si dispone di alcuna informazione diretta, ma solo presunta sulla base delle caratteristiche tecniche degli altri due pozzi aziendali: pozzo 1 e pozzo 2, con profondità di 124 m e posizione del filtro di captazione da 98 a 119 m; del pozzo 3 dovranno essere fornite informazioni dirette tramite video ispezione (vedi successivo art. 3);

C) all'interno di ogni pozzo è inserita un elettropompa sommersa regolata alla portata massima di concessione;

D) il prelievo è stabilito con una portata massima di 5,0 l/s per circa 31536 mc/a;

E) la risorsa è utilizzata per lavaggio e tintura tessuti e reintegro caldaia a vapore. Tali usi sono assimilati a quello *industriale*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Il concessionario dovrà:

- A)** inviare a questa Struttura, entro 60 giorni dalla data di notifica di questo provvedimento, i dati di una video ispezione del pozzo 3 di verifica della tipologia, profondità e posizione filtri della colonna di captazione e tipologia e profondità della pompa sommersa;
- B)** installare e porre in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;
- C)** effettuare, entro 60 giorni dalla data di questo provvedimento, il monitoraggio del livello della falda tramite misuratore in continuo (sonda piezometrica) per tutto il periodo di concessione;
- D)** rilevare le misure piezometriche in continuo con una frequenza di una misura ogni due ore, utilizzando il pozzo 1 o 2 come piezometro, previa verifica delle caratteristiche del pozzo 3 tramite video ispezione, che accerti la continuità laterale del corpo idrico derivato tra i pozzi di prelievo e di misura e previa condivisione con questa Struttura, in sede di invio degli esiti della video ispezione;
- E)** trasmettere alla Struttura scrivente, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di monitoraggio, i dati rilevati sui volumi di acqua emunti nel corso dell'anno precedente e quelli sull'andamento della soggiacenza piezometrica della falda, sia in formato editabile che sottoforma di diagrammi rappresentativi tempo/soggiacenza;
- F)** adottare soluzioni tecnologiche di riduzione dei consumi, la cui entità potrà essere eventualmente utilizzata come prelievo ulteriormente disponibile, in caso di esito favorevole dei monitoraggi piezometrici e di una nuova valutazione del rischio ambientale ai sensi della "*Direttiva Derivazioni*";
- G)** mettere in sicurezza, il pozzo 1 o 2, che non verrà utilizzato come piezometro, mediante rimozione di ogni dispositivo elettrico e di prelievo e flangiatura della bocca pozzo;

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il rinnovo della concessione è subordinato al rispetto delle prescrizioni sopra elencate e degli esiti dei

monitoraggi piezometrici effettuati e di una nuova valutazione del rischio ambientale ai sensi della "Direttiva Derivazioni".

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31/12/2020**. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Struttura, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da questa Struttura, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al

verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, la Struttura può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

Art.8 **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.9 **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 10 **Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Luigi Lovato, legale rappresentante della ditta ELLETI GROUP SRL CON SOCIO UNICO, CF/P.IVA: 09383340966, con sede legale in comune di San Bonifacio (VR), in Via del Lavoro n.9, Zona Industriale Est, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.